



Accedi al nostro sito

Anno 14
Numero 02



Febbraio
2020

Eno Tecno Chimica - enologo Anselmo Paternoster

Questo foglio non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge numero 62/01.

Ancora su modulo ANEXO IX e relativo certificato di analisi per esportazione dei vini in Brasile

In riferimento al precedente numero Enolex su lo stesso argomento, precisiamo che è anche variato il pacchetto analitico richiesto da questo Paese.

Di seguito l'elenco delle prove e i relativi metodi ufficiali

| Nome della prova | Metodica |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Colore- | Visivo |
| Limpidezza- | Visivo |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA-AS312-01A R2016 met. 4.B |
| Glucosio e Fruttosio (somma) | OIV-MA-AS311-02 R2009 |
| Estratto secco totale | OIV-MA-AS2-03B R2012 |
| Estratto secco non riduttore) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009 |
| Diossido di zolfo totale | OIV-MA-AS323-04B R2009 |
| Acidità volatile | OIV-MA-AS313-02 R2015 |
| Acidità totale | OIV-MA-AS313-01 R2015 |
| Solfati | OIV-MA-AS321-05A R2009 |
| Cloruri | OIV-MA-AS321-02 R2009 |
| Alcol metilico- | OIV-MA-AS312-03B R2009 |
| Sovrapressione (spumanti-frizzanti) | OIV-MA-AS314-02 R2003 |

L'esecuzione delle analisi richiede più tempo, per cui invitiamo i nostri Clienti a presentare con anticipo i campioni dei vini in partenza per il Brasile. Grazie per la collaborazione

Protocollo OIV per l'identificazione delle varietà

L'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (OIV) ha reso disponibile sul suo sito internet la [Risoluzione OIV-VITI 609 - 2019](#) recante il Protocollo dell'OIV per l'identificazione delle varietà.

Il documento porta una delle diciotto risoluzioni adottate nel corso della 17a Assemblea Generale dell'OIV, tenutasi a Ginevra lo scorso 17 luglio, con l'obiettivo di armonizzare, a livello internazionale, i criteri per l'identificazione delle varietà di vite.

Il Protocollo quindi definisce le linee guida minime su caratteri ampelografici e genetici, sulla base della seconda edizione del Codice di caratteri descrittivi OIV per le varietà di vite e specie di Vitis e dei risultati ottenuti dai progetti europei GENRES081 e GrapeGen06.

Esso indica - inoltre - le procedure tecniche suggerite per poter identificare qualunque varietà di vite (Vitis L.).

Quanto espresso dal protocollo potrà essere utilizzato per il riconoscimento ufficiale e per la registrazione di una varietà, ovvero nel caso di riesame di precedenti denominazioni varietali e di possibile revisione o cambio della denominazione.

Di particolare importanza in merito alle nuove varietà resistenti, il quinto punto del documento "Criteri per la denominazione di una nuova varietà" ove viene riportato che, per le nuove varietà, è necessario evitare l'uso di denominazioni che possono indurre possibili confusioni con il nome di altre varietà esistenti, in particolare, quando queste sono già utilizzate in etichette ufficialmente approvate di prodotti commerciali esistenti.

Inoltre, è da evitare l'uso di denominazioni contenenti le indicazioni geografiche per non incorrere in eventuali confusioni con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette.

Fonte: ConsulenzaAgricola.it

Il documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico (MVV)

Il trasporto dei prodotti vitivinicoli è regolamentato da normativa comunitaria e dal decreto ministeriale 7490 del 2 luglio 2013

Tale decreto specifica le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli
Attuazione del DM 2 luglio 2013
L'art. 16

(DOCUMENTI ELETTRONICI - Capo III) specifica che «Il documento MVV è emesso in formato elettronico,

con modalità telematiche, nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale»

L'MVV elettronico è redatto su modello conforme (segue lo stesso schema del modello cartaceo)

L'MVV elettronico contiene le medesime informazioni previste dal modello conforme di cui all'allegato I del decreto 2 luglio 2015

Ciascun dato è contraddistinto dal corrispondente numero di casella e preceduto dalla dicitura relativa all'informazione riportata

Il documento MVV elettronico è soggetto ad operazione di validazione tramite il SIAN che ne garantisce l'autenticità
La validazione consiste nell'apposizione, da parte del SIAN, della marca temporale costituita dalla data di validazione (nel formato GG/MM/AAAA) seguita dall'ora validazione (nel formato



HH:MM:SS) e da un progressivo numerico (10 cifre)



Enolex News, foglio di informazione redatto da

Eno Tecno Chimica
Laboratorio Chimico-Enologico Autorizzato MIPAAF
Via Adriatica Foro, 7 Francavilla al Mare (Ch)
Tel. 085-816903 Fax. 085-9960213
e-mail: etcmal@hotmail.com web: www.enotecnochimica.it



LABORATORI DAL 1980

L'MVV elettronico – Le funzionalità

- Compilazione facilitata dell'MVV (utilizzo dell'anagrafica fornitori del registro per indicare il destinatario, l'acquirente ecc.)
- un'Anagrafica unica (quella del registro) per la specificazione di tutti quei soggetti da indicare a vario titolo nel documento MVV che scorta il trasporto
- semplice modalità di compilazione dei prodotti trasportati potendo indicare quelli in giacenza
- possibilità di utilizzare anagrafiche (destinatario, acquirente ecc.) e prodotti vitivinicoli non presenti nel registro telematico (e indicati solo all'atto della compilazione del documento MVV) senza alcun vincolo
- necessità di un'unica abilitazione per poter utilizzare in modo integrato sia le funzionalità del registro che quelle per la compilazione e validazione del documento MVV elettronico
- Convalida semplificata con apposizione di una marca temporale da parte del SIAN
- Possibilità di annullare un MVV validato
- Stampa dell'MVV con marca temporale su modello conforme
- Utilizzo della tecnologia QRCode per una rapida lettura dei dati
- Invio dell'MVV in formato digitale al trasportatore
- Accettazione MVV da parte del destinatario con segnalazione revisione quantitativi (o rifiuto dell'MVV)
- Consultazione degli MVV da parte degli Organi di Controllo
- Segnalazione automatica dell'MVV in partenza all'Ufficio ICQRF competente per il luogo di spedizione

L'MVV elettronico ha una duplice modalità di utilizzo:

- on-line con la registrazione diretta tramite il portale del Ministero mipaaf.sian.it
- tramite il sistema di interscambio di dati in modalità web-service

Disponibilità dei web-service per:

- Trasmissione MVV e validazione
- Annullamento MVV
- Consultazione MVV spediti per diversi parametri di ricerca
- Ristampa MVV
- Consultazione MVV ricevuti dal destinatario

Dichiarazione annuale rifiuti esclusione e semplificazione per le aziende agricole

I produttori, i trasportatori e gli smaltitori dei rifiuti sono tenuti annualmente a presentare il Modello Unico di dichiarazione ambientale, denominato "MUD", in riferimento ai rifiuti prodotti/gestiti nell'anno precedente.

Sono oggetto della dichiarazione ambientale solo i rifiuti prodotti da attività professionale/lavorativa; non sono invece coinvolti i rifiuti domestici gestiti dal circuito urbano/comunale.

I termini di presentazione della dichiarazione MUD ad oggi non sono ancora definiti, ma solitamente la data di scadenza cade il 30 aprile.

Tale termine sembra essere confermato da una [nota, pubblicata il 9 gennaio scorso sul sito del Ministero dell'Ambiente](#), in cui si conferma l'utilizzo del modello, approvato con D.P.C.M. 24/12/2018, anche per la dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2020 relativa all'anno 2019.

L'obbligo di presentare la dichiarazione non spetta a tutti.

Ci sono alcuni casi di esclusione. I principali obbligati alla comunicazione MUD sono:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali con più di 10 dipendenti;
- altre categorie fra cui imprese che effettuano recupero e smaltimento

rifiuti, commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione,



- altri soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, etc.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione del MUD imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni industriali e/o artigianali, con numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.

Le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, assolvono all'obbligo di presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Si ricorda che, per il Codice Civile, è considerato imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Le analisi del terreno I parametri da analizzare

Quando si richiede l'analisi di un terreno a fini agronomici, si devono indicare quali parametri si ritengono più utili alla definizione della fertilità ed alla formulazione dei consigli per la concimazione.

A tal proposito si esemplifica la seguente casistica più frequente:

1) situazione normale (standard), cioè colture erbacee o arboree dopo l'impianto e pH<6,5: tessitura, pH, calcare totale e attivo, capacità di scambio cationico, sostanza organica, azoto totale, fosforo assimilabile, potassio, magnesio e calcio scambiabili;

2) colture arboree pre-impianto o colture di pregio (fioricole, orticole), o presenza di sintomi di eccesso o carenza di microelementi standard e microelementi assimilabili (ferro, manganese, boro, zinco e rame);

3) terreni con pH<6,5: standard, determinazione di capacità di scambio cationico e potassio, magnesio e calcio scambiabili, e pH tampone per risalire al fabbisogno in calce per la correzione, con esclusione del calcare totale e attivo;

4) colture protette o vicinanza di acque saline o salmastre: standard e conducibilità e sodio scambiabile per il calcolo della percentuale di sodio scambiabile (ESP) e quindi del fabbisogno in gesso per la correzione.

Una volta che è stata eseguita l'analisi completa come sopra descritta, non è necessario ripeterla a breve termine dato che le caratteristiche fondamentali variano molto lentamente; sarà sufficiente ripetere a distanza di 3-5 anni l'analisi del fosforo assimilabile e degli elementi scambiabili o dei microelementi laddove si è riscontrata carenza e sono in corso interventi di concimazione.

Cloruri

I vini contengono cloruri sia naturalmente - in funzione delle caratteristiche varietali, ambientali, pedologiche e delle tecniche di vinificazione - che a seguito di aggiunte in fase di vinificazione (principalmente NaCl e LiCl) apportate un tempo a scopi vari, tra cui quello di elevare l'estratto secco e migliorare la sapidità del vino.

L'aggiunta di cloruro di litio è tuttora praticata per denaturare i vini e le fecce destinate alla distillazione rendendone quindi facile l'identificazione qualora fossero fraudolentemente reimpiegati per il consumo diretto.

La salatura, ossia l'aggiunta di cloruro di sodio al vino, è stata una pratica enologica impiegata da greci e romani in tempi storici; oggi non vi sono ragioni tecniche per ammetterla e non è consentito dalle leggi comunitarie e nazionali.

Tuttavia, a scopo fraudolento, si può aggiungere al vino dell'acido cloridrico (acidificazione minerale) oppure del sale da cucina che tende ad esaltarne la sapidità.

La legge 20/02/2006 n. 82 che sostituisce il D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 stabilisce, all'art. 11 lettera d, che non è consentito porre in vendita vini contenenti **oltre 1 grammo per litro di cloruri** espressi come cloruro di sodio (la precedente legislazione prevedeva 0,5 g/L), fatta eccezione per alcuni vini speciali (marsala, mistelle e vini liquorosi per i quali il limite è elevato a 2 grammi).

Il nostro Laboratorio esegue questa determinazione

Enolox News, foglio di informazione redatto da

Eno Tecno Chimica

Laboratorio Enologico Autorizzato MIPAAF

Via Adriatica Foro, 7 Francavilla al Mare (Ch) Tel. 085-816903

Fax. 085-9960213

e-mail: etcmil@hotmail.com web: www.enotecnochimica.it

LABORATORI DAL 1980

